

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **110/1969** (ECLI:IT:COST:1969:110)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **BRANCA** - Redattore: - Relatore: **BONIFACIO**

Camera di Consiglio del **19/06/1969**; Decisione del **19/06/1969**

Deposito del **26/06/1969**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **3334**

Atti decisi:

N. 110

ORDINANZA 19 GIUGNO 1969

Deposito in cancelleria: 26 giugno 1969.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 165 del 2 luglio 1969.

Pres. BRANCA - Rel. BONIFACIO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOTTA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 317, secondo comma, della legge 20 marzo

1865, n. 2248, allegato F, contenente il "testo delle leggi sui lavori pubblici", promosso con ordinanza emessa il 24 ottobre 1968 dal pretore di Barletta nel procedimento penale a carico di Sivo Biagio, iscritta al n. 21 del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 66 del 12 marzo 1969.

Udita nella camera di consiglio del 19 giugno 1969 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio;

Ritenuto che l'ordinanza di rimessione propone una questione di legittimità costituzionale dell'art. 317, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per violazione del principio di riserva di legge in materia penale;

che la parte privata non si è costituita innanzi a questa Corte né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri;

che il giudizio a quo ha ad oggetto contravvenzioni previste dal regolamento di polizia ferroviaria emanato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687;

che la rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale poggia sul presupposto che l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione legislativa impugnata comporterebbe la illegittimità e, quindi, la disapplicazione delle disposizioni del regolamento innanzi citato, in forza delle quali vennero elevate le imputazioni;

Considerato che con sentenza n. 73 del 1968 questa Corte, decidendo un'analogha questione di legittimità costituzionale concernente il citato art. 317 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F e sollevata nel corso di giudizi penali nei quali si doveva fare applicazione di disposizioni contenute nel predetto regolamento, ne ritenne la inammissibilità per difetto assoluto di rilevanza; che identica questione, sollevata da altri giudici, venne successivamente dichiarata manifestamente inammissibile;

che nel caso in esame valgono le stesse ragioni enunciate nella predetta sentenza e non sussistono né risultano proposti motivi che possano indurre ad una diversa decisione;

Visti l'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e l'art. 9, Comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 317, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, contenente il "testo delle leggi sui lavori pubblici", sollevata dall'ordinanza del pretore di Barletta in riferimento all'art. 25 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.